

Parere n. 16 deliberato il 21 luglio 2004

TESTO

COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Vista l'istanza della società ---, con sede in --- presentata al Comitato in data --- per il tramite della Direzione regionale delle entrate del ---, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società in data --- ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Premesso che, per quel che si ricava dalle indicazioni contenute nell'istanza:

la Società istante svolge attività di produzione e commercio di prodotti tessili, nastri, tessuti elastici ed affini, utilizzando una parte di locali di proprietà, che, per il resto, sono locati a terzi, essendo da tempo non più utilizzati per l'attività produttiva;

vi è la prospettiva di cedere l'attività in questione ad un "gruppo operante nello stesso settore", ma la positiva conclusione delle trattative è subordinata alla possibilità di cedere la società previa esclusione degli immobili, "in quanto eccessivamente grandi per l'attività stessa";

in conseguenza della scissione, che avverrebbe a valori contabili storici, si darebbe vita ad una nuova società, che si denominerebbe ---.

Considerato che, come questo Comitato ha già avuto modo di affermare in precedenti occasioni l'articolo 5 del regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991, con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, <<la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata>> (v. comma 2, lettera b) e che ad essa sia allegata la documentazione rilevante <<ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione>> (v. comma 3);

ciò comporta, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare attraverso l'operazione oggetto di interpello, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione stessa dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario, in modo che detta rappresentazione sia idonea - in funzione dei compiti assegnati al Comitato consultivo dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 - non soltanto ad un'esatta comprensione della vicenda, ma anche ad una completa individuazione e valutazione dei suoi risvolti giuridico-tributari;

una valutazione rigorosa in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere corrisponde, d'altra parte, all'obiettivo interesse del contribuente di ottenere dal Comitato consultivo pronunce concretamente "utili", atteso che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato regolamento di cui al d.m. n. 194/1997, <<Il parere reso dal comitato è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia>>.

Osservato che nell'istanza in esame:

non viene indicata l'attuale composizione della compagine sociale, né vi è descrizione della consistenza e delle caratteristiche del patrimonio immobiliare, che dovrebbe essere attribuito alla società di nuova costituzione --- e di questa, inoltre, non vi è indicazione circa la natura giuridica che dovrebbe assumere;

si afferma che all'esito della scissione "i soci sarebbero i medesimi in entrambe le società, mantenendo invariate le proporzioni delle quote possedute in origine" e che vi è interesse al "mantenimento della proprietà immobiliare": tuttavia, mentre la prima affermazione appare di debole significato, visto che l'operazione di scissione verrebbe effettuata al fine di poter successivamente cedere a terzi una delle due società (la ---), la seconda risulta insufficiente a far comprendere il tipo di utilizzazione - se imprenditoriale, oppure meramente dominicale - a cui verrebbero assoggettati gli immobili in questione; non vi è, inoltre, indicazione circa la prosecuzione o meno dell'utilizzazione di una parte degli immobili come sede delle attività produttive della --- né è affermato in modo esplicito l'intendimento di non cedere successivamente a terzi le quote societarie della società di nuova costituzione (la ---);

quanto alla documentazione contabile, fra gli allegati all'istanza di parere si ha soltanto la copia di un bilancio riferito alla data del 31 dicembre 2000.

Per quanto precede il Comitato ritiene

INAMMISSIBILE

la richiesta di parere in esame, per difformità rispetto a quanto prescritto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194.

Così deliberato in Roma, il 21 luglio 2004.